

Rimborsi

Nei casi seguenti è possibile chiedere alla SIAE il rimborso del compenso per "copia privata" già corrisposto da fabbricanti e importatori di supporti vergini, purché questi ultimi siano stati venduti successivamente alla data di entrata in vigore del [d. lgs. 68/2003 \(9 aprile 2003\)](#).

Supporti vergini spediti verso altri paesi dell'unione europea o esportati verso paesi terzi

Per i supporti vergini spediti verso altri paesi dell'Unione Europea o esportati verso paesi terzi, l'esportatore, se soggetto diverso dal fabbricante o dall'importatore tenuto alla corresponsione del compenso, ha facoltà di chiedere alla SIAE il rimborso del compenso per "copia privata" corrisposto dal fabbricante o dall'importatore, a condizione che il compenso del quale è richiesto il rimborso sia riferibile a supporti vergini:

- acquistati dal richiedente successivamente alla data di entrata in vigore del [d. lgs. 68/2003 \(9 aprile 2003\)](#);
- per i quali il fabbricante o l'importatore abbiano effettivamente corrisposto il compenso per "copia privata" nella misura e con le modalità previste dal detto d. lgs. 68/2003.

La facoltà di chiedere il rimborso è esercitabile entro e non oltre il termine perentorio del 90° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di vendita all'estero dei supporti. La richiesta di rimborso, da redigere su [modello R.INT.](#), dovrà pertanto pervenire alla stessa SIAE (Direzione Generale - Ufficio Copia Privata) entro tale termine. In caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale.

Successivamente, entro e non oltre il termine perentorio del 180° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di vendita all'estero, il richiedente il rimborso dovrà far pervenire alla SIAE (in caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale):

- la fattura di acquisto, quietanzata con timbro e firma del fornitore, dalla quali risultino quantità, tipo e marchio/i dei supporti acquistati, nonché l'ammontare del corrispondente compenso per "copia privata";
- fattura di vendita all'estero e, ove necessario, documento di trasporto, comprovanti l'effettiva uscita dei supporti vergini dal territorio italiano, nonché il paese di destinazione degli stessi.

Il rimborso è subordinato all'esito positivo della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e dei presupposti oggettivi della richiesta (ivi inclusa l'effettiva corresponsione del compenso da parte dei fabbricanti/importatori presso cui il richiedente si è rifornito).

Non si darà luogo a rimborso nei casi in cui l'importo del compenso per "copia privata" esposto in fattura sia inferiore a 50 euro.

1. Supporti vergini ceduti a imprese di duplicazione

Nel caso in cui il fornitore del duplicatore certificato dalla SIAE sia soggetto diverso dal fabbricante e/o dall'importatore, e, conseguentemente il compenso per "copia privata" sia stato già corrisposto, il fornitore stesso ha facoltà di:

- non addebitare al duplicatore il compenso per "copia privata";
- chiedere direttamente alla SIAE il rimborso del compenso, già corrisposto dal fabbricante e/o importatore presso cui si è approvvigionato, sui supporti vergini forniti al duplicatore.

La facoltà di chiedere il rimborso è esercitabile entro e non oltre il termine perentorio del 90° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di vendita al duplicatore. La richiesta di rimborso, da redigere su [modello R.INT.](#), dovrà pertanto pervenire alla stessa SIAE (Direzione Generale - Ufficio Copia Privata) entro tale termine. In caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale. Nella richiesta di rimborso dovrà essere indicato il nome o la ragione sociale del fabbricante e/o importatore presso il quale il fornitore del duplicatore si è approvvigionato nonché il nome o la ragione sociale del duplicatore rifornito.

Successivamente, entro e non oltre il termine perentorio del 180° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di vendita al duplicatore, il richiedente il rimborso dovrà far pervenire alla SIAE (in caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale):

- la fattura di acquisto, quietanzata con timbro e firma del fornitore, dalla quali risultino quantità, tipo e marchio/i dei supporti acquistati, nonché l'ammontare del corrispondente compenso per "copia privata";
- fattura di vendita al duplicatore e, ove necessario, documento di trasporto.

Il rimborso è subordinato all'esito positivo della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente il rimborso e dei presupposti oggettivi della richiesta (ivi inclusa l'effettiva corresponsione del compenso da parte dei fabbricanti/importatori presso cui il richiedente si è rifornito).

Non si darà luogo a rimborso nei casi in cui l'importo del compenso per "copia privata" esposto in fattura sia inferiore a 50 euro.

2. Supporti vergini acquistati dalla pubblica amministrazione per l'archiviazione di dati, documenti digitali o registrazioni propri

Rientrano nella categoria tutti i supporti vergini audio e video, analogici e digitali, dedicati e non dedicati, prodotti e commercializzati per uso non professionale, acquistati dalla pubblica amministrazione e da quest'ultima destinati all'archiviazione, funzionale alla propria attività, di dati, documenti digitali, o registrazioni.

Per i supporti vergini in questione la pubblica amministrazione acquirente ha facoltà di chiedere alla SIAE il rimborso del compenso per "copia privata" corrisposto dal fabbricante o dall'importatore, alle condizioni che seguono:

a) che la pubblica amministrazione acquirente:

- sia una amministrazione dello Stato, ivi compresi le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
- utilizzi i supporti vergini esclusivamente per l'archiviazione, funzionale alla propria attività, di dati, documenti digitali, o registrazioni;

b) che il compenso del quale è chiesto il rimborso sia riferibile a supporti vergini:

- acquistati dalla stessa pubblica amministrazione successivamente alla data di entrata in vigore del [d. lgs. 68/2003 \(29 aprile 2003\)](#);
- per i quali il fabbricante o l'importatore abbiano effettivamente corrisposto il compenso per "copia privata" nella misura e con le modalità previste da detto d. lgs. 68/2003.

E' in ogni caso opportuno (anche se al momento non costituisce condizione essenziale ai fini del rimborso) che l'amministrazione acquirente, anche al fine di esonero dalla responsabilità, adotti tempestivamente un apposito codice di condotta interno volto a prevenire comportamenti illeciti da parte dei propri dipendenti in ordine all'utilizzazione dei supporti vergini (riproduzione di fonogrammi e videogrammi per uso personale, cessione di supporti vergini, etc.).

Se la pubblica amministrazione acquirente è una scuola, un'istituzione educativa o un'istituzione universitaria, è altresì opportuno, agli stessi fini, che essa informi adeguatamente i propri docenti e studenti, nonché il proprio personale non docente, anche mediante affissione di avvertenze nei locali in cui sono installati gli apparecchi di riproduzione, sulla vigente disciplina in materia di riproduzione di fonogrammi e videogrammi e sulle conseguenze di eventuali comportamenti illeciti.

La facoltà di chiedere il rimborso è esercitabile entro e non oltre il termine perentorio del 90° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di acquisto dei supporti. La richiesta di rimborso, da redigere su [modello R.P.A.](#), dovrà pertanto pervenire alla stessa SIAE (Direzione Generale - Ufficio Copia Privata) entro tale termine. In caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale.

Successivamente, entro e non oltre il termine perentorio del 360° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di acquisto, la pubblica amministrazione richiedente il rimborso dovrà far pervenire alla SIAE (in caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale) detta fattura di acquisto, quietanzata con timbro e firma del fornitore, dalla quali risultino quantità, tipo e marchio/i dei supporti acquistati, nonché l'ammontare del corrispondente compenso per "copia privata".

Il rimborso è subordinato all'esito positivo della verifica dell'effettiva corresponsione del compenso da parte dei fabbricanti/importatori presso cui la pubblica amministrazione richiedente si è rifornita.

Non si darà luogo a rimborso nei casi in cui l'importo del compenso per "copia privata" esposto in fattura sia inferiore a 50 euro.

3. Supporti vergini acquistati da imprese per l'archiviazione di dati, documenti digitali o registrazioni propri

Rientrano nella categoria tutti i supporti vergini audio e video, analogici e digitali, dedicati e non dedicati, prodotti e commercializzati per uso non professionale, acquistati da imprese e da queste ultime destinati all'archiviazione, funzionale alla propria attività imprenditoriale, di dati, documenti digitali, o registrazioni.

Per i supporti vergini in questione l'impresa acquirente ha facoltà di richiedere alla SIAE il rimborso del compenso per "copia privata" corrisposto dal fabbricante o dall'importatore alle condizioni che seguono:

a) che l'impresa acquirente:

- utilizzi i supporti vergini esclusivamente all'archiviazione, funzionale alla propria attività imprenditoriale, di dati, documenti digitali, o registrazioni;
- abbia preventivamente adottato un codice di condotta interno volto espressamente a prevenire comportamenti illeciti, da parte dei propri dipendenti e collaboratori, e di terzi che hanno accesso ai propri uffici, magazzini e stabilimenti di produzione, in ordine all'utilizzazione dei supporti vergini (riproduzione di fonogrammi e videogrammi per uso personale, cessione di supporti vergini, etc.);

- abbia introdotto al proprio interno procedure di controllo finalizzate alla prevenzione e repressione di comportamenti difforni dalle prescrizioni del codice di condotta;
- si impegni a consentire alla SIAE l'esercizio dell'attività di controllo sulla corretta utilizzazione, per fini diversi dalla "copia privata", dei supporti vergini per i quali richiede il rimborso del compenso per "copia privata";
- sia iscritta nel registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio;
- sia titolare di partita IVA;

b) che il compenso del quale è chiesto il rimborso sia riferibile a supporti vergini:

- acquistati dal richiedente successivamente alla data di entrata in vigore del d. lgs. 68/2003 (29 aprile 2003);
- per i quali il fabbricante o l'importatore abbiano effettivamente corrisposto il compenso per "copia privata" nella misura e con le modalità previste dal detto d. lgs. 68/2003.

La facoltà di chiedere il rimborso è esercitabile entro e non oltre il termine perentorio del 90° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di acquisto dei supporti. La richiesta di rimborso, da redigere su [modello R.IMP.](#), dovrà pertanto pervenire alla stessa SIAE (Direzione Generale - Ufficio Copia Privata) entro tale termine. In caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale.

Successivamente, entro e non oltre il termine perentorio del 180° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di acquisto, l'impresa richiedente il rimborso dovrà far pervenire alla SIAE (in caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale) detta fattura di acquisto, quietanzata con timbro e firma del fornitore, dalla quali risultino quantità, tipo e marchio/i dei supporti acquistati, nonché l'ammontare del corrispondente compenso per "copia privata".

Il rimborso è subordinato all'esito positivo della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e dei presupposti oggettivi della richiesta (ivi inclusa l'effettiva corresponsione del compenso da parte dei fabbricanti/importatori presso cui il richiedente si è rifornito).

Non si darà luogo a rimborso nei casi in cui l'importo del compenso per "copia privata" esposto in fattura sia inferiore a 50 euro